

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 25/01/2022

FATTO

Il ricorrente agisce in qualità di erede con riguardo a un libretto di risparmio postale. Espone che in data 19.10.2018 chiedeva, tramite il proprio procuratore, *“il dettaglio dei rapporti in essere ... al momento del decesso”* e *“quelli avuti con la stessa negli ultimi dieci anni”* nonché *“il dettaglio di tutte le movimentazioni degli ultimi dieci anni relative ai suddetti rapporti, anche se estinti al momento del decesso”*. L'intermediario riscontrava la richiesta invitando la ricorrente a presentarsi presso un ufficio postale, munita di delega, e a versare la relativa commissione. In data 20.05.2019, la resistente rilasciava al ricorrente la sola dichiarazione creditoria e riferiva la necessità che il ricorrente subentrasse nella titolarità del libretto. Successivamente, il ricorrente reiterava le richieste documentali già formulate, con particolare riguardo all'elenco delle movimentazioni del libretto degli ultimi dieci anni, alla copia delle disposizioni di versamento e prelievo e alla conferma dell'esistenza di altri rapporti intrattenuti negli ultimi dieci anni. Ottenuto il subentro nel rapporto, in data 5.8.2020, il ricorrente formulava senza successo una nuova richiesta relativamente alle movimentazioni dal 2008 al 2020. In data 29.9.2020, il ricorrente formulava un primo reclamo, con il quale reiterava le precedenti richieste. L'intermediario forniva, tuttavia, un elenco solo parziale delle movimentazioni. In data 3.12.2020, il ricorrente chiedeva *“alcune specifiche informazioni”* inerenti il libretto e *“copia di alcune disposizioni di prelievo e di pagamento”*, senza ottenere riscontro. In data 18.12.2020, il ricorrente formulava un secondo reclamo, reiterando la richiesta di informazioni, di nuovo senza successo. Con il presente ricorso, il ricorrente chiede pertanto che l'intermediario renda le informazioni e la copia della documentazione oggetto di reiterate richieste



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

formulate sin dal 2018, in particolare: a) Il dettaglio di tutti i rapporti intrattenuti tra la *de cuius* e la resistente, dal 2008 al decesso; b) Le movimentazioni del libretto postale, dal 2008 al decesso; c) Le informazioni e le copie delle disposizioni effettuate su detto libretto postale, già richieste con il reclamo del 18.12.2020.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che il ricorso avversario è infondato e merita il rigetto. Afferma che la "ricerca patrimoniale" è un servizio a pagamento, per il quale è previsto il pagamento di una commissione variabile, in base all'oggetto della richiesta (come da foglio informativo allegato). La relativa domanda deve essere presentata presso un qualsiasi ufficio postale, tramite il "modulo di richiesta ricerca titoli/rapporti/copia documentazione" e dietro pagamento della commissione. Nel caso di specie, afferma di aver riscontrato la pec del 19.10.2018, inviata dal procuratore del ricorrente. In particolare, con comunicazione del 20.11.2018, l'intermediario avrebbe informato il ricorrente circa la corretta procedura da seguire per fruire del servizio di ricerca patrimoniale. Il ricorrente non avrebbe tuttavia dato seguito a tali istruzioni e non avrebbe inoltrato la suddetta richiesta tramite l'apposita modulistica. Solo in data 5.8.2020 il procuratore del ricorrente avrebbe seguito la corretta procedura, compilando la modulistica e pagando la relativa commissione, al fine di ottenere copia della movimentazione del libretto di risparmio originariamente intestato alla *de cuius*. In data 8.9.2020, l'intermediario ha quindi fornito al ricorrente l'esito della ricerca. In tale occasione l'intermediario avrebbe trasmesso al ricorrente una lista movimenti con decorrenza dal decimo anno anteriore a tale richiesta, ovvero dal 2010, in conformità all'art. 119 comma 4 TUB. Ulteriori accertamenti avrebbero poi evidenziato che, in precedenza (ovvero il 14.2.2019), l'intermediario aveva già trasmesso al ricorrente la lista movimenti dal 1°.1.2009 al 21.1.2019. In aggiunta a quanto precede, l'intermediario precisa che con la dichiarazione di credito vengono indicati soltanto i rapporti fiscalmente rilevanti, mentre solo una ricerca patrimoniale consente di fornire informazioni su ulteriori rapporti. Precisa inoltre che il libretto di risparmio intestato alla *de cuius* è stato estinto in data 22.04.2021. Chiede il rigetto del ricorso avversario *"stante la mancata osservanza del Ricorrente dell'iter procedurale previsto dallo scrivente Intermediario, per il servizio di Ricerca titoli/rapporti/copia documentazione"*.

In sede di controdeduzioni, parte ricorrente afferma di aver ricevuto "solo nei giorni scorsi" una email relativa all'apertura di un ticket da parte della resistente, ma di non poter risalire a quale richiesta tale ticket faccia riferimento. Nel merito, eccepisce che l'intermediario non avrebbe comunicato la necessità di riempire appositi moduli per ottenere le informazioni e i documenti richiesti, e che tale adempimento costituisca l'unico modo per ottenerli. Di contro, l'intermediario sarebbe stato tenuto a trasmettere al ricorrente le informazioni e la documentazione richieste o, quantomeno, ad indicare le modalità per ottenerle. Inoltre, sostiene che il termine decennale previsto dall'art. 119 TUB non si applichi ai documenti "di sintesi o strutturali". Infine, afferma che l'elenco delle movimentazioni del 2008, nonché "tutte le informazioni generali ed ulteriori richieste sul libretto" e "tutte le informazioni originariamente richieste nel 2018 e poi ribadite, sui rapporti, in essere o estinti prima del decesso" abbiano natura "strutturale" e, pertanto, di aver diritto di riceverne comunicazione e/o copia.

DIRITTO

1. La parte ricorrente agisce in qualità di coerede di un libretto di deposito a risparmio, intestato alla *de cuius* e ad altro coerede, chiedendo copia di documentazione e una serie di informazioni concernenti il suddetto rapporto, nonché tutti i rapporti eventualmente intercorsi tra l'intermediario e la *de cuius*, sino alla data del decesso.
2. Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.



3. Nella specie, parte ricorrente richiede copia di documentazione inerente il suddetto rapporto e una serie di informazioni concernenti, più in generale, i rapporti tra la *de cuius* e l'intermediario, intercorsi o in essere alla data del decesso. Avuto riguardo alle domande spiegate nel ricorso, occorre premettere che risultano versate in atti:

i) una lista movimenti relativa al periodo 1° 1.2009 – 21.1.2019;

ii) una lista movimenti relativa al periodo 1° 1.2010 – 4.8.2020.

4. I due documenti contengono il dettaglio delle movimentazioni del libretto di deposito a risparmio controverso, relative a un arco temporale che va dal 1° 1.2009 al 4.8.2020.

5. Con riferimento alle ulteriori richieste del ricorrente, l'intermediario sostiene che quest'ultimo – nonostante fosse stato debitamente informato della procedura da seguire con comunicazione del 20.11.2018 – non abbia presentato l'apposito modulo di richiesta.

6. Orbene, nella comunicazione sopra riportata l'intermediario fa riferimento alla necessità di formalizzare la richiesta documentale presso un qualsiasi ufficio territoriale, previo pagamento della commissione prevista dal foglio informativo. Tuttavia, né in tale comunicazione, né nel foglio informativo, né nella ulteriore corrispondenza in atti, si discorre della necessità di presentare un apposito modulo di "*Richiesta ricerca titoli/rapporti/copia documentazione*".

7. Alla luce della condotta illegittima dell'intermediario, che non ha informato adeguatamente il ricorrente, deve farsi riferimento alle prime richieste di produzione documentale formulate dalla parte ricorrente al fine di definire l'estensione temporale dell'obbligo di produzione documentale dell'intermediario.

8. Inoltre, occorre osservare che, nella decisione n. 15404 del 22.06.2021, il Collegio di Coordinamento ha affermato che "*Per pacifico orientamento dell'ABF, la richiesta di copia dei documenti contrattuali, che in questa sede, però, non viene in considerazione, non rientra nell'alveo dell'art. 119 T.U.B. ma, semmai, trattandosi di documentazione volta a regolamentare il rapporto bancario nel suo complesso, nell'ambito disciplinato dall'art. 117 TUB, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale dalla chiusura del rapporto ed irrilevanza, a questi fini, del diverso termine di cui all'art. 119 T.U.B. (in proposito, Collegio di Bologna, decisione n. 16516/2017; Collegio di Bari, decisione n. 6548/2018; Collegio di Roma, decisione n. 6137/2021); l'obbligo dell'intermediario si estende, ovviamente, anche ai documenti integrativi del contratto stesso)*".

9. Infine, secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, l'erede subentra nella stessa posizione del *de cuius* originario del rapporto, sicché il suo diritto di ricevere la documentazione bancaria non incontra limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni ivi contenute, compresi i dati relativi a terzi. In un precedente (decisione n. 17879 del 28.07.2021), questo Collegio ha ritenuto incompleta la documentazione consegnata al cliente, inerente le movimentazioni di un libretto di deposito a risparmio, in quanto sprovvista dei dati di dettaglio inerenti i soggetti che avevano effettuato i prelevamenti di contante.

10. Alla luce di quanto esposto, Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta documentale afferente il libretto di deposito, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 5 agosto 2020. Dispone che l'intermediario, ai sensi dell'art. 119 TUB, consegni copia della ulteriore documentazione richiesta dalla parte ricorrente, a partire dal 19 ottobre 2008 e fino al 22 aprile 2021.

11. Con riferimento agli altri rapporti, il Collegio dispone che l'intermediario consegni al ricorrente copia dei contratti richiesti nonché il dettaglio della movimentazione a partire dal 19 ottobre 2018, completa dei nomi dei beneficiari delle singole operazioni disposte. Con riferimento agli altri rapporti, l'intermediario deve consegnare al ricorrente copia dei



contratti richiesti nonché il dettaglio della movimentazione a partire dal 19 ottobre 2008, completa dei nomi dei beneficiari delle singole operazioni disposte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta documentale afferente il libretto di deposito, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 5 agosto 2020. Dispone che l'intermediario, ai sensi dell'art. 119 TUB, consegni copia della ulteriore documentazione richiesta dalla parte ricorrente, a partire dal 19 ottobre 2008 e fino al 22 aprile 2021. Con riferimento agli altri rapporti, il Collegio dispone che l'intermediario consegni al ricorrente copia dei contratti richiesti nonché il dettaglio della movimentazione a partire dal 19 ottobre 2008, completa dei nomi dei beneficiari delle singole operazioni disposte. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso."

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA